



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

udienza 17/09/2025

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7652/2024** promossa da:

Parte_1

(C.F. )

C.F._1

, con il patrocinio dell'avv.





ricorrente

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA

resistente

Premesso

Con atto depositato il 11/09/2024, parte ricorrente, titolare di **pensione cat. VO n.**  con decorrenza 01.04.2020 (decorrenza oggetto di riconoscimento giudiziale *n.d.r.*) e di assegno cat. **INVCIV n.** , ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell'*CP_1* al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebitto, comunicato dall' *CP_2* con nota in data **7-3-2024** per complessivi € 7.934,55 (€ 130,65 per il 2020, ,46 per il 2021 ed € 3.937,44 per il 2022); nella nota in questione l'*CP_1* dava atto di avere effettuato un ricalcolo e conseguentemente operato la tratt  ovvero formalizzato la richiesta di recupero dell'indebitto.

Invocava il ricorrente i principi della irripetibilità dell'indebitto assistenziale dovuto a questioni reddituali: nella specie il ricorrente essendo stato titolare della prestazione cat. VO con decorrenza 01.04.2020 e dell'assegno INVCIV, entrambi a carico dell' *CP_2* che pure aveva emesso annualmente i modd. ObisM (documenti tesi ad informare il pensionato dell'importo pensionistico in pagamento) e le certificazioni uniche (mod. ObisM anno 2021 all. n. 2, mod. OBisM anno 2022 all. n. 3, mod. ObisM anno 2023 all. n. 4, certificazione unica 2023 all. n. 5 e certificazione unica anno 2024 all. n. 6).

Sicché, alcuna omissione in termini di mancata trasmissione di informazioni può addebitarsi al pensionato, visto che il reddito personale del ricorrente è (stato) dato dalle due prestazioni

(cat. VO e cat. INVCIV), dati entrambi ben noti all' CP_1 (cfr. pagg. 2 e 3 certificazione unica 2023 all. n. 5).

Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente; in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi entro l'anno successivo a quello oggetto di contestazione e solo mediante ruolo, unico mezzo ormai a disposizione per il recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/91¹ e dell'art. 16, co. 8, d.l. 5/2012². Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.


Si costituiva l'CP_1 che chiedeva il rigetto del ricorso (...*Trattasi di prestazione erogata **sine titolo** e pert indebita che non può essere considerata alla stregua di una qualsiasi prestazione previdenziale di natura pensionistica e, come tale, soggetta alla speciale disciplina dell'indebito previdenziale come asserito da parte ricorrente*

*Nel caso di specie il superamento del limite reddituale si è verificato a seguito della liquidazione della pensione VO a seguito di riconoscimento giudiziale del diritto alla prestazione pensionistica con sentenza n.1738/22 Tribunale di Foggia . La sentenza depositata in data **04.05.22** ha riconosciuto in favore, dell'odierno ricorrente , il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dall'aprile 2020 . L CP_2 ha provveduto alla liquidazione della prestazione nel **maggio 2022** (a distanza d se dal deposito della sentenza) dandone comunicazione all'assistita, **Né vi è spazio alcuno per la tutela dell'affidamento** , essendo ben consapevole sin dalla proposizione del ricorso giudiziario, finalizzato al riconoscimento della prestazione pensionistica, che, l'eventuale accoglimento avrebbe inciso, sotto il profilo reddituale sulla erogazione dell'assegno di invalidità Civile percepito.....).*

La causa viene decisa nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. (note di trattazione depositate dalla parte ricorrente).

Osserva

Attese le prestazioni della cui erogazione si discute (prestazioni legate a specifici stati come invalidità, cecità, sordità, handicap, assegno sociale e non a un precedente rapporto lavorativo o ai contributi versati) la materia involge l'indebito assistenziale,

La pretesa restitutoria dell' CP_1 è relativa alla prestazione INVCIV n.  (cfr. nota 7 marzo 2024).

Il ricorrente è altresì (divenuto) titolare della VO , decorrenza 1-4-2020.

L CP_1 con nota 12-12-2022 ha sollecitato la parte ricorrente al deposito dei dati reddituali.

¹ L' CP_ procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza)

² 8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' CP_ motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";

Fatto sta che, come allegato dall'CP_1 il *problema* reddituale si è determinato all'indomani della sentenza del Tribunale di Foggia che, a maggio 2022 (ed a quel momento il ricorrente godeva dell'assegno), ha *riconosciuto il diritto* alla pensione a fare data da aprile 2020, liquidandola con quella decorrenza.

La coesistenza delle prestazioni in pagamento (e la determinazione di una soglia rilevante) si è allora venuta a creare *ex post* nel momento in cui l'CP_1 ha ottemperato alle retroattive statuizioni giudiziali.

Nel caso al vaglio non è possibile ascrivere alla parte ricorrente un comportamento doloso (in quanto il ricorrente è titolare- giusta riconoscimento giudiziale- della prestazione cat. VO con decorrenza 01.04.2020 ed era titolare dell'assegno INVCIV, prestazione collegata al reddito); il superamento del reddito è il portato del riconoscimento giudiziale, a fare data dal maggio 2022, ora per allora, della pensione indicata; sicchè l'CP_1 ha sommato i ratei retroattivamente dovuti con quelli già erogati a titolo di assegno

Non è allora rilevante alcuna omessa comunicazione reddituale nel periodo pregresso ed a carico della parte ricorrente e nemmeno si può affermare che la parte medesima dovesse dichiarare redditi che, prima della decisione giudiziale, non erano in godimento.

La Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla **sopravvenuta carenza** del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile **solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge**, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n. 13223/2020).

Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che il superamento del limite reddituale che ha determinato l'indebito è il portato del riconoscimento giudiziale *con sentenza n.1738/22 Tribunale di Foggiadepositata in data 04.05.22*, sicchè sono *indebite* le erogazioni successive al 7-3-2024 ma non pure quelle per le quali è stata chiesta restituzione.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo (ivi applicato un aumento del 10%, pari ad € 269,70 per i collegamenti ipert.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da Parte_1 così dispone:

- accoglie la domanda;
- dichiara irripetibili gli importi indicati in motivazione e condanna l' CP_1 alla restituzione in favore del ricorrente di ogni somma recuperata *medio temp* tale titolo oltre agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2966,70 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; con attribuzione.

Foggia, 17 settembre 202529

Il Giudice
dott. Severino Antonucci